

CONVENZIONE TRA L'A.S.L. BI DI BIELLA E L' A.S.L. VCO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SOC GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE DELL'ASL VCO - SETTORE CONCORSI

TRA

L'Azienda Sanitaria BI di Biella (di seguito denominata ASL BI), con sede in - C.F. - rappresentata dal

E

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. VCO (di seguito denominata A.S.L. VCO), con sede in Omegna (VB) via Mazzini 117 – C.F. 00634880033 – rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASL BI mette a disposizione dell'A.S.L. VCO proprio personale esperto nel settore concorsi avente il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo cat. D.

Le prestazioni in argomento consideranno nel supporto al settore concorsi della SOC Gestione Personale e Formazione dell'ASL VCO relativamente alle procedure di reclutamento per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato e riguarderanno le attività istruttorie, l'emissione dei bandi, la valutazione delle istanze e le restanti attività correlate alle varie fasi concorsuali al fine di consentire lo svolgimento celere di tutte le incombenze procedurali atte a garantire rapide procedure di reclutamento. I collaboratori individuati si atterranno alle indicazioni organizzative del Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione dell'ASL VCO, previamente concordate con l'omologa figura dell'ASL di appartenenza.

Art. 2

L'attività verrà resa dal personale individuato dall'ASL BI, di norma per n. 2 giornate settimanali di 7 ore ciascuna (con eventuale possibilità di garantire l'attività da parte di due collaboratori anche in una sola giornata settimanale) e al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, presso gli uffici della SOC Gestione Personale e Formazione sede di Omegna, e sarà rendicontata dal Direttore della SOC Gestione Personale e Formazione dell'ASL VCO. L'ASL VCO curerà ogni adempimento di natura amministrativa connesso al servizio in questione.

Art. 3

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere all'ASL BI i seguenti compensi:

- €. 40,00 orarie oltre oneri riflessi

La retribuzione aggiuntiva per il tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione, determinato in n° 2 ore e 30 minuti verrà remunerato, sulla scorta delle indicazioni della circolari Regione Piemonte prot. n° 2477 del 14/08/2006 e prot. n° 2861 del 02/10/2006, nella misura del 50% del compenso orario previsto per l'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio, cui si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio, calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni km percorso ed eventuali spese relative a pedaggi autostradali.

L'ASL VCO si impegna, altresì, a rimborsare i costi documentabili diretti ed indiretti sostenuti dall'ASL BI conseguenti alla presente convenzione.

L'A.S.L. VCO invierà alla fine di ogni mese all'ASL BI l'attestazione degli accessi effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate.

Sulla base della predetta comunicazione, l'ASL BI, una volta quantificati gli importi dovuti, provvederà ad addebitarli all'A.S.L. VCO mediante emissione di fattura.

L'A.S.L. VCO entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, effettuate le opportune verifiche, liquiderà il relativo corrispettivo, che sarà versato direttamente all'ASL BI, la quale a sua volta provvederà ad attribuire al proprio personale interessato le spettanze dovute, successivamente all'avvenuto introito delle somme addebitate.

Art. 4

L'ASL VCO garantisce per i collaboratori coinvolti la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL BI o in difetto dal professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

Art. 5

La presente convenzione ha decorrenza dalla data del 01/12/2017 al 30/04/2018 e potrà essere rinnovata/prorogata/risolta previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato e motivato per entrambe le parti, da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno trenta giorni di preavviso.

Art. 6

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Verbania.

Art. 7

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 (Tariffe – Parte II – art. 10) del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

A.S.L. BI BIELLA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.



A.S.L. VCO OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr Giovanni CARUSO

